

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17992 Anno 2016

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 14/09/2016

### ORDINANZA

sul ricorso 19615-2013 proposto da:

CERVASI LIVIANA CRVLVN49M68I608P, DUBBINI  
VINCENZO DBBVNC48C20I758R, elettivamente domiciliati in  
ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio  
dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentati e difesi  
dall'avvocato RENATO COLA giusta delega in calce al ricorso;

*- ricorrenti -*

*contro*

ZITTI PIERGIORGIO, D'AMICO PATRIZIA, elettivamente  
domiciliati in ROMA, VIA CONCA D'ORO 184/190-PAL D, presso  
lo studio dell'avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, rappresentati e  
difesi dall'avvocato SABRINA PIERDOMINICI giusta procura in  
calce al controricorso;

*- controricorrenti -*

*nonchè contro*

SEMINI GIORGIO, ROMAGNOLI LUISA, COPERTARO ROSANNA;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 465/2012 della CORTE D'APPELLO di ANCONA dell'8/02/2012, depositata il 13/07/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;  
udito l'Avvocato Sabrina Pierdominici difensore dei controricorrenti che insiste per il rigetto del ricorso.

**CONSIDERATO IN FATTO**

Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 1999, SEMINI Sergio, ROMAGNOLI Luisa, ZITTI Piergiorgio, D'AMICO Patrizia e COPERTARO Rosanna, in qualità di condomini dello stabile sito in Ancona, via Salmoni n. 4, convenivano in giudizio DUBBINI Vincenzo e CERVASI Liviana, proprietari di un appartamento posto al terzo piano del condominio, domandando la condanna degli stessi alla rimozione dell'innesto di un tubo di scarico di acque luride su un pluviale esterno, prima destinato al solo scolo delle acque meteoriche.

Il Tribunale di Ancona, nella resistenza delle controparti, con sentenza n. 2504 del 18-23 dicembre 2003, accoglieva la domanda attorea e condannava i due convenuti alla riduzione in pristino mediante rimozione dell'opera contestata, ritenuta lesiva, ai sensi dell'art. 1102 c.c., dei diritti degli altri condomini sulla res comune.

Avverso tale sentenza DUBBINI Vincenzo e CERVASI Liviana interponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, la quale, nella resistenza dei convenuti (tra cui SEMINI Giorgio, succeduto nel frattempo a SEMINI Sergio),

rigettava l'impugnazione con sentenza n. 465 del 2012, depositata il 13 luglio 2012 e non notificata.

Con ricorso notificato il 23 luglio 2013, gli odierni ricorrenti hanno domandato la cassazione della sentenza d'appello, articolando due motivi.

Con il primo hanno dedotto l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il consulente tecnico d'ufficio avesse rilevato la maggiore pericolosità dell'opera realizzata rispetto alla situazione precedente.

Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa motivazione per non avere il giudice valutato le prove offerte sulla maggiore pericolosità dell'utilizzo delle vie interne di scarico.

Giorgio SEMINI, Luisa ROMAGNOLI, Piergiorgio ZITTI, Patrizia D'AMICO e Rosanna COPERTARO hanno resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: *“Con le censure in esame, da valutarsi congiuntamente data la loro stretta connessione, i ricorrenti deducono l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, per avere il giudice ritenuto l'opera realizzata incompatibile con la destinazione comune del pluviale esterno e con i diritti di uso e di godimento spettanti agli altri condomini sulla res comune.*

*A tal proposito, i ricorrenti deducono che il giudice de quo non solo avrebbe travisato il contenuto della relazione del c.t.u. Geom. Viniati, attribuendo rilevanza probabilistica a prospettazioni di stampo meramente ipotetico, relative alle potenziali conseguenze*

*pregiudizievole dell'innesto contestato, ma avrebbe anche omesso di valutare le prove relative alla maggiore pericolosità dell'utilizzo alternativo delle tubature di scarico interne.*

*Tali deduzioni, tuttavia, non appaiono suscettibili di accoglimento.*

*Il giudice distrettuale, chiamato a valutare la compatibilità dell'opera contestata rispetto ai limiti indicati dall'art. 1102 c.c. - ossia il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto - ha ritenuto di escluderla sulla base dell'esame di un insieme di fattori, concernenti non solo l'alterazione dell'originaria destinazione del bene comune, limitata, sin dalla realizzazione dello stabile, allo scolo delle sole acque bianche, ma anche la possibilità di nuovi eventi pregiudizievole, cagionati dall'eventuale intasamento del pluviale e dalla conseguente fuoriuscita dei liquami in esso contenuti.*

*In particolare, da una lettura complessiva della motivazione, appare evidente che il giudice de quo, nel valutare tale ultima circostanza, ossia "le negative conseguenze" che un uso diverso del discendente può comportare, non è incorso in contraddizione, giungendo a una decisione che, ancor prima che sul piano giuridico, appare indiscutibile sul piano logico, in quanto fondata sul postulato secondo cui all'aumentare del numero dei fattori di rischio consegue, quantomeno sul piano astratto, l'aumentare delle possibilità che dagli stessi derivino eventi pregiudizievole.*

*Pertanto, il giudice d'appello ha giustamente ritenuto infondate le censure mosse dagli odierni ricorrenti, a detta dei quali avrebbe attribuito un significato probabilistico alle prospettazioni puramente ipotetiche del consulente tecnico d'ufficio, in quanto la valutazione comparativa di maggiore pregiudizievolezza dell'opera realizzata ha trovato fondamento nella possibilità del danno, occasionata dall'alterazione dell'originaria destinazione della condotta.*

*Allo stesso modo, non può attribuirsi efficacia dirimente alle ulteriori doglianze relative all'omessa valutazione delle prove offerte sulla maggior pericolosità dell'utilizzo del resto del sistema di scarico, ossia delle tubature interne, in quanto tali censure, oltre ad essere irrilevanti alla luce di quanto supra affermato, comporterebbero una rivalutazione dell'apparato probatorio inammissibile in sede di legittimità.*

*Per tali ragioni, appare opportuno procedere in camera di consiglio ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per poter ivi rilevare la manifesta infondatezza delle censure dedotte.”.*

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e le critiche formulate dai ricorrenti nella memoria illustrativa non hanno alcuna incidenza su dette conclusioni, giacchè ribadiscono difese che - per le ragioni sopra esposte - sono state superate dalle argomentazioni predette e non rappresentano alcuna lacuna motivazionale, non apportando alcun ulteriore elemento di valutazione, e conseguentemente il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 la Corte è tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

### **P.Q.M.**

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del resistente che liquida in complessivi €. 1.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2<sup>a</sup> Sezione civile della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2016.